

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2294

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

e col Ministro dell'Interno

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1990

Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione
Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338

ONOREVOLI SENATORI. — La regione Piemonte ha trasmesso, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, alcune modifiche del proprio Statuto deliberate dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 1990 ed aventi ad oggetto taluni aspetti della struttura organizzativa dell'Ente.

In particolare l'articolo 2 modifica l'articolo 10 dello Statuto: l'attuale formulazione elenca gli organi della Regione con una definizione che sembra marginalizzare la figura del Presidente della Giunta in contrasto con i poteri riconosciutigli dallo Statuto e il rilievo attribuitogli in sede

di formazione del governo regionale. Con le modifiche apportate a questo articolo e in altri punti dello Statuto si è inteso evidenziare il ruolo autonomo di questo organo regionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 14 dello Statuto: per assicurare efficienza e liberare energie per l'attività primaria di legislazione, si è ridotto il numero dei componenti dell'ufficio di Presidenza definendo contestualmente in maniera rigida il numero dei segretari.

L'articolo 4 modifica l'articolo 15 dello Statuto per meglio definire il ruolo del Presidente del Consiglio regionale.

L'articolo 5 integra l'articolo 16 dello Statuto definendo la competenza del Consiglio in materia di convenzioni. Spetta infatti al Consiglio autorizzare la Giunta a stipulare le convenzioni più rilevanti definendone gli indirizzi. Si è in tal modo cercato di risolvere una questione che aveva registrato incertezze di comportamento da parte degli organi regionali, individuando la competenza consiliare per le convenzioni più importanti.

L'articolo 6 modifica l'articolo 21 dello Statuto per ragioni di precisione e di chiarezza formale.

L'articolo 7 modifica la denominazione del capo III del Titolo II e l'articolo 31: valgono per queste modifiche le considerazioni fatte per le modifiche all'articolo 10.

L'articolo 8 modifica l'articolo 40 chiarendo che la mancata ratifica da parte del Consiglio entro 60 giorni dalla emanazione della delibera d'urgenza assunta dalla Giunta ne produce l'inefficacia. Si precisa ulteriormente che tale termine è perentorio e si disciplinano le conseguenze della mancata ratifica.

L'articolo 9 modifica l'articolo 41 dello Statuto specificando che il Presidente della Giunta presiede la Giunta.

L'articolo 10 modifica l'articolo 43 dello Statuto: in analogia a quanto previsto negli Statuti di altre regioni ed al fine di sveltire i lavori assembleari, vi si prevede l'esame provvedimenti da parte delle Commissioni in sede redigente. Si demanda cioè alla Commissione l'esame e la formazione del testo dei singoli articoli del provvedimento riservando all'Assemblea l'approvazione degli articoli senza dichiarazione di voto e la votazione finale con dichiarazione di voto. La regolamentazione dell'esame in sede redigente è rinviata al regolamento consiliare.

L'articolo 11 modifica l'articolo 44 dello Statuto: si specifica che la votazione degli articoli delle leggi deve avvenire comunque in forma palese, riservando la votazione per appello nominale alla votazione finale ovvero quando lo richiedono tre consiglieri.

Gli articoli 12 e 13 modificano gli articoli 50 e 51 dello Statuto specificando che

l'iniziativa popolare e degli enti locali può riguardare anche le proposte regionali di legge al Parlamento.

L'articolo 14 modifica l'articolo 52 dello Statuto, eliminando la specificazione «formale» per il giudizio di ammissibilità, in quanto pleonastica, in analogia di quanto di seguito effettuato all'articolo 58 per il *referendum*.

L'articolo 15 modifica l'articolo 54 dello Statuto: l'aumento nel numero di proponenti per la richiesta di *referendum* abrogativo intende rafforzare l'istituto conferendo maggior autorevolezza e peso alla proposta popolare.

L'articolo 16 modifica l'articolo 55 dello Statuto specificando più chiaramente quanti *referendum* possono essere effettuati in un anno.

L'articolo 17 modifica l'articolo 58 dello Statuto delegando la decisione in ordine alla ricevibilità e ammissibilità della proposta di *referendum* ad un organo neutro che non sia emanazione del consiglio regionale nè possa identificarsi con il Consiglio stesso, così come prevede l'attuale testo dell'articolo 58. La fase decisoria in questione è forse la più delicata dell'intera procedura referendaria e non pare opportuno che sia il Consiglio regionale (od una sua emanazione qual'è l'Ufficio di presidenza) a giudicare della proposta di *referendum*, in quanto fu a suo tempo proprio il Consiglio ad approvare la norma o il provvedimento o il regolamento interessati dalla richiesta abrogativa. Tale organo esterno è stato identificato nella Corte d'Appello in analogia a quanto stabilito dalle norme nazionali sui *referendum* (legge 25 maggio 1970, n. 352).

L'articolo 18 modifica l'articolo 60 dello Statuto introducendo la possibilità per la regione di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi.

L'articolo 19 modifica l'articolo 63 dello Statuto, ridefinendo l'istituto della petizione con la specificazione che oggetto della petizione può essere la richiesta di esame da parte della Regione di oggetti determinati di pubblico interesse.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 20 modifica la denominazione del capo IV del Titolo V e sostituisce integralmente il testo dell'articolo 71: da un lato si prende atto che sono stati soppressi i comprensori con legge regionale (e di conseguenza l'articolo 21 sopprime i commi secondo e terzo dell'articolo 75) e dall'altro, con il nuovo testo dell'articolo 71, si riconosce rilievo statutario alla figura del difensore civico che da oltre sei anni

opera sulla base di specifica legge regionale.

L'articolo 22 sopprime le norme transitorie I e II che non hanno più ragion d'essere.

Sul merito delle singole modifiche proposte il Governo si riserva di far conoscere il proprio avviso e di formulare eventuali osservazioni nel corso dell'esame parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, di cui al testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

Modifiche dello Statuto della regione Piemonte

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni, in appresso specificate, dei Capi III del Titolo II e IV del Titolo V nonché degli articoli 10, 14, 15, 16, 21, 31, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 63, 71, 75, 81 e delle norme transitorie I e II dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.

Art. 2.

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Organi della Regione*). - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta».

Art. 3.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.

L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze».

Art. 4.

1. All'articolo 15 è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento».

Art. 5.

1. All'articolo 16, dopo la lettera *m*), è aggiunta la lettera *m-bis*) con il testo seguente:

«*m-bis*) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera *m*) e siano da stipulare con enti pubblici o

privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione».

Art. 6.

1. Il quinto comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«I membri della Giunta non possono presiedere Commissioni permanenti del Consiglio».

Art. 7.

1. La denominazione del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente:

«La Giunta e il Presidente della Giunta».

2. Nella denominazione dell'articolo 31 sono soppresse le parole: «e il suo Presidente».

Art. 8.

1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 40 sono sostituiti dai seguenti:

«Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni: il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.

Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate».

Art. 9.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 41 sono sostituiti dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione».

Art. 10.

1. L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li

esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previsti dal Regolamento».

Art. 11.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

«La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve esser sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge».

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione».

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 50, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni».

Art. 14.

1. Al primo comma dell'articolo 52, dopo le parole «sulla ricevibilità ed ammissibilità», è soppressa la parola «formale».

Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori

della regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione».

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti».

Art. 17.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 58 sono sostituiti dal seguente:

«Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo è espresso dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge costituzionale n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili».

2. Il terzo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«La decisione positiva della Corte d'appello è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e nei modi stabiliti con legge della regione».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale».

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni».

Art. 20.

1. La denominazione del Capo IV del Titolo V è sostituito dalla seguente: «Difensore civico».

2. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Difensore civico*). - Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi».

Art. 21.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 75 sono soppressi.

Art. 22.

1. All'articolo 81 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della giunta e per quello del Consiglio regionale».

Art. 23.

1. Le norme transitorie I e II sono soppresse.